



DECRETO 30 luglio 1999 n.87

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Informazione, Formazione ed Addestramento dei Lavoratori

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.16 della Legge 18 febbraio 1998 n.31;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 30 luglio 1999 n.1;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Definizioni e disposizioni generali

1. Le attività di informazione e formazione dei lavoratori, previste all'art. 16 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, si articolano secondo la seguente gerarchia e tipologia di iniziative, in relazione con i rischi specifici dell'azienda, di ciascuna mansione e processo lavorativo e in relazione con gli incarichi assegnati ai lavoratori nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione e dei piani di emergenza, evacuazione, lotta all'incendio e primo soccorso:
 - a. **Informazione:** è l'attività principale volta al trasferimento da datore di lavoro a lavoratore di dati, informazioni, comunicazioni, disposizioni, procedure organizzative e operative su aspetti di sicurezza e igiene del lavoro, al fine di organizzare la prevenzione.
 - b. **Formazione:** ove ritenuta non efficace o sufficiente o non esaustiva l'attività di informazione per conseguire gli obiettivi di organizzazione della prevenzione, si ricorre all'attività di formazione che ha per obiettivo il conseguimento di una preparazione del lavoratore, opportunamente organizzata nei contenuti, modalità di erogazione e strumenti di docenza, volta all'apprendimento teorico di norme di sicurezza e prevenzione, standard tecnici di prevenzione, pratiche di lavoro, procedure organizzative, funzionamento di macchine, impianti, sistemi ed apparati di sicurezza, regole di comportamento in determinate circostanze, al fine di organizzare la prevenzione.
 - c. **Addestramento:** ove ritenuto necessario, l'addestramento è l'attività integrativa dell'informazione o della formazione volta all'apprendimento pratico dell'uso di sistemi di sicurezza e di salvaguardia nell'uso di macchine, impianti, apparati, sostanze pericolose, ovvero di applicazione di procedure organizzative ovvero di comportamenti, per la lotta all'incendio, il primo soccorso e le prove di simulazione di situazioni di emergenza e di evacuazione, al fine di rendere abilitati i lavoratori incaricati a svolgere compiti specifici nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione.
1. Il complesso delle iniziative organiche previste e pianificate dal datore di lavoro per assolvere ai disposti dell'art. 16 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, in funzione della valutazione dei rischi e delle misure da adottare in relazione alla diminuzione dei rischi, viene formalizzato in un Piano di informazione, formazione ed addestramento, articolato:

- a. nell'individuazione dei bisogni di informazione, formazione ed addestramento per gli aspetti di prevenzione in relazione alla specificità dell'azienda;
 - b. nell'individuazione degli obiettivi che si intendono acquisire con le iniziative di informazione, formazione ed addestramento;
 - c. nell'individuazione dei lavoratori interessati;
 - d. nelle modalità di realizzazione di tali iniziative nei contenuti, forme di erogazione e strumenti di docenza;
 - e. nelle modalità di certificazione dell'erogazione;
 - f. nelle modalità di certificazione del raggiungimento del grado necessario di apprendimento o di pratica dei contenuti della formazione o addestramento del lavoratore, ove ritenuto necessario;
 - g. nella pianificazione delle iniziative.
3. Il Piano di informazione, formazione ed addestramento, consultati il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico del lavoro, ove è prevista la sorveglianza sanitaria, ed il rappresentante dei lavoratori, in occasione della riunione periodica di prevenzione, va redatto la prima volta entro i termini previsti dall'art. 48, comma 3 della Legge 18 febbraio 1998, n. 31 e va aggiornato periodicamente, secondo necessità e con le stesse modalità.

Art. 2

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro, anche attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro, ovvero le istituzioni pubbliche di formazione o le Associazioni dei datori di lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati, provvede affinché i lavoratori ricevano periodicamente, secondo la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, una adeguata informazione mirata principalmente ad illustrare le risultanze della valutazione dei rischi ed i sistemi di prevenzione adottati dall'azienda, ed il loro aggiornamento nel tempo, secondo le modalità stabilite nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.
2. L'attività di informazione deve prevedere quantomeno i seguenti argomenti:
 - a. nozioni relative ai diritti dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e relativi obblighi di cui all'art. 8 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31;
 - b. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - c. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - d. i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - e. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
 - f. le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - g. il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro;
 - h. i nominativi dei lavoratori incaricati per l'applicazione delle misure per le situazioni di emergenza, evacuazione, lotta all'incendio e primo soccorso.
3. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di informazione, deve poter dimostrare che ciascun lavoratore interessato abbia ricevuto le informazioni di prevenzione previste nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.

Art. 3

Formazione ed addestramento dei lavoratori.

1. Il datore di lavoro, anche attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico del lavoro, i dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ovvero le istituzioni pubbliche di formazione o le Associazioni dei datori di lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati, provvede affinché ciascun lavoratore interessato riceva periodicamente, secondo la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, una adeguata formazione mirata a prevenire i rischi, in base alle risultanze della valutazione dei rischi ed al suo aggiornamento nel tempo, ed un addestramento pratico, ove necessario, per lo svolgimento in sicurezza dei processi di lavoro cui il lavoratore è adibito ovvero allo svolgimento di incarichi specifici nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione, secondo le modalità stabilite nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.
2. Il datore di lavoro assicura in particolare una formazione ed addestramento specifici, circa l'uso corretto e pratico dei dispositivi di sicurezza generali e di quelli di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori.
3. Il datore di lavoro assicura in particolare la formazione e l'addestramento dei lavoratori chiamati ad applicare le procedure operative od organizzative adottate come sistemi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza, lotta all'incendio ed evacuazione.
4. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di formazione ed addestramento, deve poter dimostrare, al termine dell'attività formativa o di addestramento, che ciascun lavoratore interessato abbia ricevuto la formazione e l'addestramento previsti nel Piano di informazione, formazione ed addestramento e, ove necessario, appreso quanto insegnato, provvedendo, in caso contrario, a replicare ovvero approfondire con modalità adeguate, secondo necessità, i contenuti oggetto della formazione o addestramento.

Art. 4

Formazione del rappresentante dei lavoratori.

1. Il datore di lavoro, con la supervisione di un comitato paritetico (composto da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni di categoria e del Governo), attraverso organizzazioni o tecnici specializzati, anche con iniziative pluriaziendali, provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una adeguata formazione, secondo la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, mirata principalmente a consentirgli di svolgere i compiti stabiliti dall'art. 14, comma 2 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, ed il loro aggiornamento nel tempo, secondo le modalità stabilite nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.
2. I contenuti minimi della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
 - a. principi normativi generali e civilistici;
 - b. la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione, infortuni e igiene del lavoro;
 - c. i principali soggetti coinvolti, i relativi obblighi e i criteri coi quali va organizzata la prevenzione in azienda;
 - d. criteri coi quali vanno identificati i fattori di rischio, secondo la specificità dell'azienda di appartenenza;

- e. la valutazione dei rischi, secondo la specificità dell'azienda di appartenenza;
 - f. l'individuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione, secondo la specificità dell'azienda di appartenenza;
 - g. aspetti normativi e contrattuali dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
 - h. elementi di organizzazione in relazione al ruolo partecipativo dei rappresentanti dei lavoratori;
 - i. criteri coi quali va impostato il Piano di formazione, informazione ed addestramento in azienda;
- l. criteri coi quali vanno impostati i sistemi di prevenzione in azienda.
3. Fatte salve diverse determinazioni migliorative, e predeterminati nel Piano di formazione, informazione ed addestramento ovvero pattuite attraverso la contrattazione collettiva, la durata minima della formazione per il rappresentante dei lavoratori è di sedici ore, mentre è di otto ore per le attività commerciali con meno di 5 dipendenti, che non comportino rischi di esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, ovvero che non comportino problematiche significative di rischio di incendio e di evacuazione del luogo di lavoro.
4. Una parte della formazione minima del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, specialmente per quelle materie che sono specifiche della realtà aziendale, quali la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione, può essere erogata, tramite il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro, i dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, direttamente in azienda, secondo modalità stabilite nella Riunione periodica di prevenzione e predeterminate nel Piano di formazione, informazione ed addestramento ovvero la contrattazione collettiva..
5. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve poter dimostrare che questi abbia ricevuto la formazione prevista nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.

Art. 5

Formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati per l'applicazione delle misure di lotta antincendio, gestione delle emergenze e dell'evacuazione e primo soccorso.

1. Il datore di lavoro, in relazione all'esito della specifica valutazione dei rischi, anche attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico del lavoro, ovvero le istituzioni pubbliche di formazione o le Associazioni dei datori di lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati, assicura la formazione e, se del caso, l'addestramento, dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, gestione dell'emergenza, dell'evacuazione, lotta antincendio e del primo soccorso, secondo la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.
2. Il programma di formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati alla squadra di emergenza sono compresi nel Piano di formazione, informazione ed addestramento, con le modalità conseguenti alla specifica valutazione dei rischi e degli studi tecnici ed organizzativi redatti per le situazioni di lotta all'incendio, gestione delle emergenze ed evacuazione, secondo quanto verrà stabilito da apposito decreto reggenziale, come stabilito dall'art. 19, comma 3 della legge 18 febbraio 1998 n. 31.
3. L'addestramento specifico per la lotta all'incendio viene erogato dalle istituzioni pubbliche o private, esperte ed opportunamente attrezzate, che rilasciano un attestato abilitante.

4. L'addestramento specifico per il primo soccorso viene erogato da medici esperti in pronto soccorso, che rilasciano un attestato abilitante.
5. Il datore di lavoro, secondo le modalità scelte per effettuare l'attività di formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati della squadra di emergenza, deve poter dimostrare che questi abbiano ricevuto la formazione e l'addestramento previsti nel Piano di formazione, informazione ed addestramento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari